



RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

**Circolare n. 101 – 27 Aprile 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA AL 16 MAGGIO 2020 – ART. 18 D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

In base al recente D.L. 8 Aprile 2020, n. 23, art. 18 commi 1 e 3, si ricorda che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le ritenute sul personale dipendente e assimilato ed i contributi previdenziali (INPS) ed assicurativi (INAIL) in scadenza al 16 Maggio 2020, al pari di quelli originariamente in scadenza nel mese di Aprile 2020, sono stati rinviati al 30 Giugno 2020 a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente (per questa delega, Aprile 2019).

In aggiunta alla diminuzione del fatturato, il comma 5 prevede la possibilità di sospendere i versamenti anche per:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 Marzo 2019;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Le somme oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. n. 18/2020, ossia l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute fiscali (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per il mese di Aprile 2020 e scadenti il 16 Maggio 2020.

**STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE**

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)

PEC: [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)

Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 Giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di Giugno.

In merito alla casistica relativa al calo del fatturato, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto opera solo ed esclusivamente se risulta essersi verificata una contrazione del volume di ricavi o compensi nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell'impresa, e più in particolare:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto Aprile 2020 - Aprile 2019) – Art. 18, comma 1;
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi), confronto Aprile 2020 - Aprile 2019 – Art. 18, comma 3.

È bene sottolineare che trattasi dello stesso meccanismo che ha operato anche con la scadenza del 16 Aprile, con riferimento ai versamenti con competenza Marzo 2020; si precisa, però, che nonostante operi la stessa modalità di determinazione della sospensione, in verità ciascuno dei due mesi risulta completamente autonomo, e dunque vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di Marzo ed Aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (Marzo ed Aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Oltre alla proroga citata relativa alla diminuzione del fatturato, alle nuove attività e per i soggetti del terzo settore, rimangono vigenti due ulteriori regimi di sospensione:

**1. SOGGETTI OPERANTI IN ALCUNE PROVINCE LOMBARDE**

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019;

**2. FEDEERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE, PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE ED ESERCENTI ATTIVITA' SIMILARI**

In base a quanto previsto dal D.L. n. 18/2020, art. 61 comma 2, lett. a, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti

**STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE**

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori possono sospendere i versamenti, a prescindere dal calo di fatturato indicato, scadenti entro il 31 Maggio 2020. La ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2020, anche con pagamento dilazionato in 5 rate a partire dal mese di Giugno.

Si precisa che tale possibilità è riservata, come da D.L. n. 18/2020, esclusivamente a tale settore; gli altri settori sempre indicati dall'art. 61 (da lett. b a lett. r), individuati successivamente dai codici ATECO forniti dall'Agenzia delle Entrate, non hanno più diritto ad alcuna proroga "automatica", fatta salva l'eventuale legittimità alla sospensione derivante dal calo di fatturato di cui sopra.

In conclusione, si riportano due importanti evidenziazioni:

- come riportato per la precedente proroga introdotta dal D.L. n. 18/2020, in mancanza di diverse indicazioni, si riporta che non sembra essere stata disposto il differimento del versamento anche per i versamenti ai fondi relativi alla bilateralità, casse sanitarie e similari, che rimangono quindi confermati alle scadenze ordinariamente previste per legge, salvo proroghe stabilite "privatamente" dai singoli fondi/enti/istituti;
- rimane fatta salva, naturalmente, la possibilità, anche in presenza di requisiti che legittimerebbero la sospensione dei versamenti, di procedere ugualmente al versamento alla scadenza ordinariamente prevista per legge (16 Maggio 2020).

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Clienti a verificare con attenzione se la loro realtà aziendale rientra a tutti gli effetti nelle casistiche che ammettono la sospensione richiamata e, nel caso il versamento della delega sia affidato allo Studio, darne pronta comunicazione al referente di Studio per sospendere il versamento del modello F24.

Non essendo un ambito di competenza dello Studio (verifica della diminuzione del fatturato, natura specifica dell'attività esercitata o altri requisiti preferisti che legittimano la sospensione), lo Studio non può che rimettersi alle decisioni dei Clienti sull'obbligo o meno di versare la delega.

Data l'imprevedibilità della situazione attuale caratterizzata dall'emergenza in corso, non si escludono ulteriori provvedimenti di proroga e/o sospensione, dei quali verrà darà pronta comunicazione attraverso prossime circolari di aggiornamento.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito](#) per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il [canale](#)

# FRISONI **e** BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

[YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse.

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



## STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

---

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  
Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)  
PEC: [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)  
Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)



**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

**Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020**

## COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 2020

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. "Coronavirus") attualmente in corso, con decorrenza lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni normative.

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell'interno specifico, non avranno più risposta.

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in possesso.

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.

### STUDIO FRISONI E BISCEGLIE

	Fax. +39 031-555540		info@frisoniebisceglie.com pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
<b>Amministrazione</b>	Alessandra Romanò	<b>103</b>	alessandra.romano@frisoniebisceglie.com
	Stefania Nogara	<b>124</b>	stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
<b>Area paghe</b>	Alberto Balestrini Dott.	<b>102</b>	alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com
	Andrea Beretta	<b>105</b>	andrea.beretta@frisoniebisceglie.com
	Andrea Cappelletti	<b>106</b>	andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com
	Annalisa Cirantoneo	<b>107</b>	annalisa.cirantoneo@frisoniebisceglie.com
	Cristiana Fedrizzi	<b>108</b>	cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com
	Elisa Lugarini	<b>109</b>	elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com
	Erika Cortese	<b>117</b>	erika.cortese@frisoniebisceglie.com
	Fabio Caruso Dott.	<b>111</b>	fabio.caruso@frisoniebisceglie.com
	Fabio Macera	<b>126</b>	fabio.macera@frisoniebisceglie.com
	Fabrizio Zecchi	<b>113</b>	fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
	Katia Esposito	<b>115</b>	katia.esposito@frisoniebisceglie.com
	Mara Colombo	<b>114</b>	mara.colombo@frisoniebisceglie.com
Maurizio Ratti	<b>110</b>	maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com	

# FRISONI **e** BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

	Patrizia Pellegrini	<b>119</b>	patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com
	Patrizia Polidoro	<b>120</b>	patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com
	Silvia Costa Dott.ssa	<b>121</b>	silvia.costa@frisoniebisceglie.com
	Silvia Perego	<b>123</b>	silvia.perego@frisoniebisceglie.com
	Veruska Pellegrino	<b>125</b>	veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com

Lo Studio, al momento del ripristino dell'ordinario orario di apertura al pubblico e dell'ordinario funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Frisoni e Bisceglie

---

## STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)

PEC: [pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it)

Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)